

Quesito n. 34)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Quesito a): in merito ai CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA QUALITATIVA in relazione al punto D.2 siamo a richiedere cosa si intende per “garanzia decennale postuma inerente il sistema cappotto” ovvero occorre già la presentazione di un impegno formale da parte del produttore/posatore o più semplicemente una dichiarazione d’intenti a produrla, in caso di aggiudicazione, da parte dell’operatore economico?

Quesito b): in caso l’operatore economico sia un Consorzio di imprese può indicare come socio Esecutore un ulteriore Consorzio di imprese che indicherà a sua volta singole imprese come veri esecutori delle opere? in altri termini in caso di consorzi è consentito l’affidamento c.d. “a cascata”?

.....”

RISPOSTA

a) Per ottenere l’attribuzione dei punti, l’operatore dovrà presentare autodichiarazione con cui si impegna a produrre una garanzia completa di rimpiazzo e posa in opera del sistema a cappotto installato.

b) Gli artt. 45/2 lett. b), 47, 48/7 D.Lgs 50/2016, disciplinano la partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro. In particolare, per quanto qui rileva, “I consorzi di cui all’art. 45/2 lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale”.

Ciò precisato, pur in presenza di orientamento favorevole alla “doppia designazione” ove effettuata in gara da un Consorzio designato da altro Consorzio (ANAC deliberazione 10.1.2007, n. 1), questa Stazione Appaltante ritiene di attenersi a quanto in senso contrario deciso dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione 20.5.2013, n. 14/2013) che ha stabilito il **divieto di designazioni di terzo grado o “a cascata”**, per tali dovendosi intendere i casi in cui i consorziati designati dal consorzio in sede di offerta

indichino a loro volta, a catena, soggetti terzi, non concorrenti direttamente alla gara, ad eseguire i lavori.

Così come anche Cons. St., Sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3477 l'affidamento di terzo grado non è ammissibile, in quanto innescherebbe «un meccanismo di designazioni a catena destinate a beneficiare non il consorzio concorrente e le imprese in esso associate, ma anche soggetti terzi non concorrenti direttamente alla gara né in questa puntualmente designati dal concorrente aggiudicatario quali materiali esecutori dei lavori».

Pertanto si esprime parere negativo sul quesito.

Modena 23/03/2018

 Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci
